

Art. 12.

Quando il subconcedente non ostacoli la cessione del suo credito, o quando la sua opposizione sia stata respinta dal magistrato, si procederà all'atto di cessione, al quale il subconcedente sarà invitato con atto di usciere notificato 30 giorni prima, nel luogo del suo domicilio o della sua residenza.

Il canone e l'ammontare della differenza tra il canone ed il subcanone saranno capitalizzati a norma dell'articolo 2 consegnandosi al concedente ed al subconcedente le corrispondenti cartelle in proporzione delle rispettive ragioni.

Se il subconcedente ricusa di ricevere il pagamento, si procederà alla offerta reale a norma di legge.

Art. 13.

La riscossione delle prestazioni cedute all'Istituto fondiario sarà fatta per ruoli dagli esattori delle imposte dirette coi privilegi fiscali, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Gli esattori saranno retribuiti ad aggio dall'Istituto secondo le norme, colle condizioni e per gli effetti stabiliti dalle leggi sulla riscossione, delle imposte dirette.

Art. 14.

In caso di devoluzione ai termini dell'articolo 1565 del codice civile, ove l'Istituto non voglia conservare il fondo, questo sarà venduto col procedimento autorizzato dagli articoli 23 e seguenti della legge (testo unico) 22 febbraio 1885, n. 2922 (serie 3^a) sul credito fondiario.

Questo disegno di legge, ossia questo titolo che forma un disegno di legge speciale, fu dichiarato d'urgenza; quindi, a termine del regolamento, si dovrà riprendere in discussione, per la terza lettura, fra quattro giorni.

SACCHI, *ministro di grazia e giustizia*. Come? Fra quattro giorni?

PRESIDENTE. Se non vi è una proposta contraria, è di diritto.

SACCHI, *ministro di grazia e giustizia*. Io propongo che sia dato tempo alla Commissione ed al Governo di concordare gli emendamenti.

PRESIDENTE. Se Ella fa una proposta formale, la porrò ai voti; ma diversa-

mente, essendo stato questo disegno di legge dichiarato d'urgenza, il regolamento prescrive che fra quattro giorni debba venire in discussione in terza lettura.

SACCHI, *ministro di grazia e giustizia*. Allora faccio la proposta di rimandare la discussione a più lungo termine per dar tempo al Governo ed alla Commissione d'intendersi circa gli emendamenti.

PRESIDENTE. La Commissione consente?

CHIMIRRI, *relatore*. La Commissione consente.

PRESIDENTE. Allora sarà stabilito il giorno in cui dovrà venire in discussione questo disegno di legge per la terza lettura.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro del tesoro ha facoltà di parlare per presentare alcuni disegni di legge.

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro*. Mi onoro di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge: Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione sulla spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1905-1906; Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1905-906; Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento sopra alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1905-906; Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento sopra alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1905-906.

Come di ragione, domando che questi disegni di legge siano mandati all'esame della Giunta generale del bilancio.

PRESIDENTE. Dò atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione dei seguenti disegni di legge: Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento sopra alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marineria per l'esercizio finanziario 1905-906.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento sopra alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1905-906.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di